

## **COME SI AUTENTICA UNA FIRMA**

### **Premessa:**

la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata – a norma dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni\*, - da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia, nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

### **Chi autentica deve:**

- Accertare l’identità della persona che si presenta a firmare mediante:
  - o Conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
  - o Esibizione di valido documento di identità personale (documento munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità);
- Far firmare l’interessato in sua presenza;
- Attestare che la firma è stata apposta in sua presenza nonché le modalità di identificazione;
- Indicare la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita;
- Apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio di appartenenza.

### **Ambiti territoriali del potere di autenticazione:**

Il pubblico ufficiale dispone del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui è titolare o al quale appartiene. Per esempio un consigliere comunale nel suo Comune.

### **Consiglieri candidati alle elezioni comunali:**

I consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle medesime elezioni.

**Il commissariamento di un Comune comporta lo scioglimento degli organi di governo consiliari. Sindaco, assessori Presidente del consiglio e consiglieri decadono e pertanto non possono autenticare le firme.**

### **\*Esercizio della funzione di autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei consiglieri metropolitani.**

La giurisprudenza ha sempre ritenuto tassative le categorie di pubblici ufficiali individuati dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 come competenti ad autenticare le firme a corredo delle liste e delle candidature. La succitata norma non prevede espressamente la potestà autenticante dei consiglieri metropolitani. Pertanto allo scopo di evitare possibili ricusazioni di liste, si ritiene opportuno che i consiglieri metropolitani svolgano tali funzioni autenticatrici solo in quanto consiglieri comunali e quindi nell’ambito del territorio del proprio comune e per consultazioni che si svolgono in tale comune.

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Raccolta pareri in materia elettorale espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali